

Il Consiglio federale
Dipartimento: DFI
Servizio: SLR

Contatto
Mappa del sito
DE FR **IT** RM EN



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

**Servizio per la lotta al razzismo SLR**  
**Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale**

|              |                  |                |                                                |                               |                            |  |
|--------------|------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| Introduzione | Quadro giuridico | Ambiti di vita | Risoluzione extragiudiziale delle controversie | Informazioni per i consultori | Definizioni e bibliografia |  |
|--------------|------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|

Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Ambiti di vita

Autorità

Disparità di trattamento discriminatorie da parte delle autorità (<https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/i168.html>)

## Disparità di trattamento discriminatorie da parte delle autorità

Esempio: *il matrimonio tra una Svizzera e un Ghanese è dichiarato «fittizio» e sciolto senza ulteriori accertamenti dal competente ufficio di stato civile. Motivazione: negli ultimi tempi è stato contratto un numero sospetto di matrimoni tra cittadine svizzere e richiedenti l'asilo provenienti dall'Africa.*

Il divieto di discriminazione costituzionale di cui all'art.8 cpv.2 Cost. proibisce alle autorità di svantaggiare chicchessia a causa del colore della pelle, dell'origine etnica o nazionale o della fede religiosa senza un valido motivo. Si tratta infatti di caratteristiche immutabili o ben difficilmente modificabili.

Una disparità di trattamento dovuta al colore della pelle o all'origine è praticamente impossibile da giustificare con argomenti obiettivi, in quanto il diritto in questo caso prevede condizioni particolarmente restrittive. Anche le distinzioni secondo lo statuto giuridico devono avere una giustificazione obiettiva (cfr. art.8 cpv.1 Cost.). In virtù delle convenzioni che disciplinano il rapporto economico particolarmente stretto tra la Svizzera e l'UE, sono tuttavia legali determinate distinzioni tra cittadini dell'UE e cittadini di altri Paesi sul mercato del lavoro.

La disparità di trattamento discriminatoria da parte delle autorità può essere anche indiretta. È il caso quando l'applicazione concreta di un disciplinamento statale «neutrale» svantaggia persone di una determinata origine o di un determinato colore, stile di vita ecc. In determinate circostanze, la disparità di trattamento può essere obiettivamente giustificata (p.es. da un interesse pubblico preponderante).

Ma anche quando è giustificata, non deve mai essere sproporzionata. Deve essere commisurata all'obiettivo auspicato e sostenibile per la persona interessata (cfr. art.36 Cost.).

È importante contestare sin dall'inizio una violazione delle pertinenti norme internazionali. Se il ricorso è respinto dal tribunale di ultima istanza svizzero (di regola il Tribunale federale), vi è così la possibilità di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) o il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD).

Consultori specializzati.

## Procedimento e vie legali